



21363/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

EX EVS 1143

GIACINTO BISOGNI PER FALL. "MEDICINA MEDICO S.R.L."

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -

*FALLIMENTO
E ISTITUTI
AFFINI

Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

Ud. 24/06/2014 - CC:

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Rel. Consigliere -

R.G.N. 11443/2012

Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

Cau. 21363
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11443-2012 proposto da:

curatore, elettivamente domiciliato in

in persona del *RM*

presso lo studio dell'

rappresentato e

difeso dall'avvocato

giusta procura a margine

del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce tramite la propria procuratrice (nuova

denominazione di *INTERNATIONAL CREDIT* già

e in precedenza *INTERNATIONAL CREDIT*

in persona del suo procuratore, e *INTERNATIONAL CREDIT*



in persona del legale rappresentante, che agisce
tramite la propria procuratrice
SPA, in persona del suo procuratore, elettivamente domiciliate in
presso lo studio dell'avvocato
che le rappresenta e difende
unitamente all'avvocato
giuste procure in calce
al controricorso;

- controricorrenti -

nonchè contro

- intimati -

avverso la sentenza n. 3389/2011 della CORTE D'APPELLO di
NAPOLI, depositata il 04/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. *fmw*

udito l'Avvocato (delega avvocato
difensore delle controricorrenti che si riporta agli scritti.

In fatto e in diritto

1. E' stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la
seguente relazione: "Il consigliere relatore, letti gli atti depositati,
rilevato che la Curatela del fallimento della con
atto notificato il 2 maggio 2012, ha proposto ricorso per cassazione
della sentenza, depositata il 4 novembre 2011 e non notificata, con la
quale la Corte d'appello di Napoli, rigettato il gravame incidentale
proposto dalla in bonis avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli, del 13 marzo 2006, ha condannato la società



l'inopponibilità deriva dalla perdita di legittimazione processuale del debitore, che si verifica automaticamente, ai sensi dell'art. 43 comma primo l. fall., per effetto della dichiarazione di fallimento; che, dunque, la sentenza pronunciata nei confronti del fallito non è nulla, ne' *inutiliter data*, bensì soltanto inopponibile alla massa dei creditori, in quanto l'eventuale definizione del processo, pur non potendo in alcun modo vincolare tali soggetti, rimasti estranei al suo svolgimento, è invece pienamente efficace nei confronti del fallito tornato *in bonis* (cfr. ex multis Cass. n.8238/13; n.62/1985);

che il secondo motivo, formulato per l'ipotesi in cui la sentenza impugnata si ritenga opponibile al Fallimento ricorrente, appare assorbito;

per questi motivi ritiene che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell' art. 380 bis cod.proc.civ. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato, ovvero dichiarato improcedibile nell'ipotesi di mancata produzione del Decreto di ammissione al gratuito patrocinio. “

2. All'esito della odierna adunanza camerale, il Collegio, letta la memoria di parte ricorrente e sentito il difensore delle resistenti, condivide le considerazioni svolte nella relazione in ordine alla insussistenza della nullità della sentenza di merito, denunciata con il primo motivo di ricorso dal Fallimento, nei confronti del quale si mostra decisivo il distinto profilo della inopponibilità della sentenza stessa a norma dell'art.96 l.fall.

In ordine alla questione preliminare, osserva invece il Collegio che, nella specie, la mancata produzione del decreto del Consiglio dell'ordine degli avvocati di ammissione della parte ricorrente al gratuito patrocinio non costituisce motivo di improcedibilità del ricorso ex art.369 n.1 cod.proc.civ., atteso che, a norma dell'art.144

AMV



T.U.n.115/2002, tale decreto non è necessario quando vi è attestazione del giudice delegato alla procedura fallimentare (nella specie espressa contestualmente al rilascio in favore del Curatore della autorizzazione alla instaurazione del presente giudizio, in data 18.2.2012) circa la indisponibilità del denaro necessario per le spese.

Si impone dunque il rigetto del ricorso, con la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione, tenendo anche presente che la decisione si basa su ragioni diverse da quelle esposte nel controricorso.

AVV

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno 2014

Il presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

9 OTT. 2014



Il Funzionario
Lucia PASSINETTI